



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

**INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO ALLE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA E
MODULISTICA CORRELATA**

Premessa

Con il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) è stato riformato e semplificato il regime giuridico dei titoli edilizi e sono state disciplinate le modalità per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi nei casi in cui, oltre al titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento, risulti necessaria la contestuale presentazione di altre comunicazioni o attestazioni o risulti necessario acquisire autorizzazioni o altri atti di assenso.

Sulla base del rinnovato quadro normativo dei titoli edilizi, la Regione Liguria ha inoltre provveduto a recepire la modulistica uniforme nazionale per la presentazione delle comunicazioni, segnalazioni ed istanze in materia di attività edilizia e alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in ottemperanza agli obblighi al riguardo previsti dalla vigente normativa per rendere disponibili ai Comuni, ai tecnici e ai cittadini moduli contraddistinti da contenuti uniformi e standardizzati.

Il presente documento si inquadra nel processo di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi perseguito dai richiamati provvedimenti legislativi e riguarda specificamente le denunce di lavori e il rilascio delle autorizzazioni per le costruzioni in zone sismiche, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1983, n.29 e s.m. secondo le modalità di gestione delle relative procedure previste dal richiamato D.lgs. n. 222/20126 e dalla relativa Tabella A.

In particolare, al fine, di corrispondere alle esigenze di uniformità nella gestione amministrativa delle procedure a livello regionale e di certezza nell’applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, gli uffici regionali sono addivenuti all’elaborazione di una modulistica unica a livello regionale ed alla definizione di procedure standard per il rilascio delle previste autorizzazioni in attuazione delle sopra richiamate disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 222/2016.

1. Inquadramento Normativo

Gli adempimenti, di competenza dei Settori Provinciali e delle Città Metropolitana di Genova, in materia di denunce di lavori di rilevanza strutturale in zona sismica, si inquadrano nel seguente contesto normativo:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- L.R. 21 luglio 1983, n. 29 "Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari"
- D.G.R. 7 novembre 2003 n. 1384 “Ordinanza n. 3274/2003. Articolo 2, comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche”
- D.G.R. 10 ottobre 2004 n. 1107 “D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per l’espletamento dei controlli”
- D.G.R. 30 settembre 2013, n. 1184 “Art.5 bis della l.r. n.29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all'autorizzazione sismica ai fini dell'avvio dei lavori di cui all'art.94 del D.P.R. n.380/2001”
- D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1662 "Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche"
- D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1664 "Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie"
- D.G.R. 5 agosto 2016, n. 804 "L.R. 29/1983. Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c.1 lett. a) e b) approvato con DGR 1184/2013"
- D.G.R. 17 marzo 2017, n. 216 "OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria"

2. Procedimento Amministrativo di autorizzazione sismica ai sensi art. 6 bis L.R. 29/83 in regime di Conferenza dei Servizi (legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 222/2016)

2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- a) Nei casi di Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità, secondo le fattispecie definite ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. 29/83, l'istanza di autorizzazione sismica ai sensi del d.P.R. 380/2001 art. 94 predisposta in conformità alle presenti linee guida regionali e comprensiva dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA.
- b) Nei casi di Interventi edilizi soggetti a preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell'art.6 bis, comma 2 , lettera c) della l.r. 29/1983 e s.m. e i. in località a bassa sismicità , l'istanza di autorizzazione sismica ai sensi del d.P.R. 380/2001 art. 94, predisposta in conformità alle presenti linee guida regionali e comprensiva dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA.
- c) Nei casi di Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità, con esclusione degli interventi di cui alla precedente lettera b), la segnalazione ai sensi del d.P.R. 380/2001 art. 93 deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA.

2.2 PROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA

- a) A seguito di presentazione dell'istanza di rilascio di Autorizzazione Sismica il competente sportello unico comunale ne verifica la conformità rispetto ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali. In assenza dei richiesti requisiti documentali minimi lo sportello unico comunica all'interessato l'improcedibilità dell'istanza.

2.3 IL PROCEDIMENTO

- a) In esito a positiva verifica di procedibilità dell'istanza, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 222/2016 per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica è prescritta l'attivazione di procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; il Comune pertanto entro i successivi 5 giorni, dal ricevimento dell'istanza conforme ai requisiti minimi previsti, avvia il procedimento e indice la conferenza dei Servizi alla quale partecipa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, la Provincia o la Città metropolitana. A tali fini il competente ufficio comunale procede mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della l. 241/1990 e s.m. e comunica:
 - il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro i quali le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
 - il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale la Provincia o la Città metropolitana devono rendere le proprie determinazioni (il termine per l'espressione delle determinazioni non comprende le sospensioni del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa).
- b) Scaduto il termine per l'espressione delle determinazioni di competenza della Provincia o della Città Metropolitana il Comune adotta, entro cinque giorni lavorativi la determinazione di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'art. 14 quater della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero pur partecipandovi , non abbia espresso la propria posizione ovvero

abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

- c) Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente documento si fa espresso rinvio alle disposizioni nazionali vigenti in materia di conferenza di servizi (artt. 14 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.).

2.4 INTERVENTI SOGGETTI A VIA REGIONALE

Nei casi di interventi soggetti a VIA Regionale l'istanza è presentata alla Regione Liguria e l'autorizzazione è rilasciata dalla amministrazione competente (Province/Città Metropolitana) nell'ambito dell'autorizzazione unica e secondo le procedure disciplinate dalla normativa di settore.